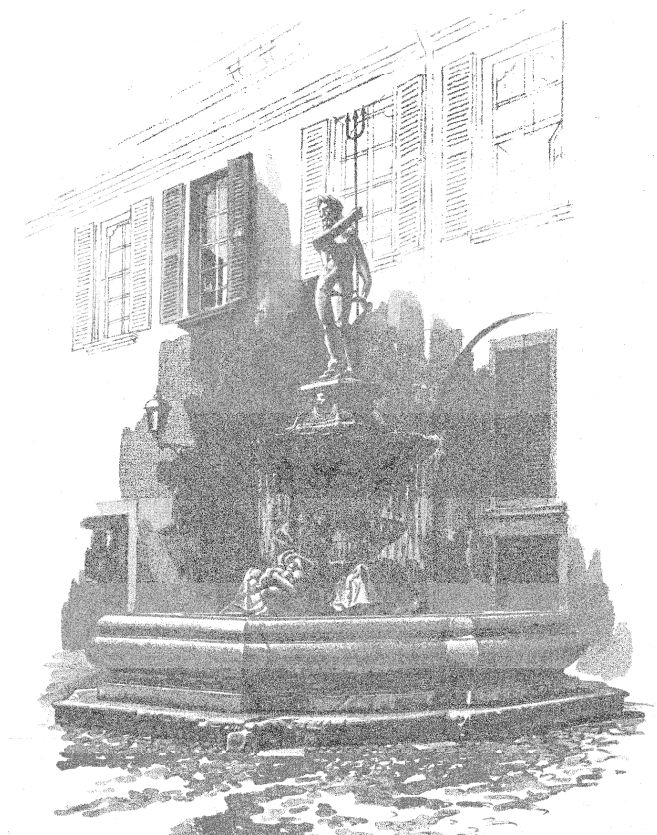




ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

CESSAZIONE INCARICHI DI REVISIONE

A cura del Dott. Severino Gritti



Commissione Consultiva Collegio Sindacale – Revisione Legale

Coordinatore: Antonio Gardoni - Delegato del Consiglio: Armando Biena

Membri: Begni Stefano, Brambilla Dario, Casella Elisabetta, Cherubini Simona, Facchetti Luisa, Federici Teresa, Franzoni Stefania, Gritti Severino, Montanari Patrizia, Ori Alberto, Pagani Andrea, Pigoli Davide, Pozzi Marco, Sgorbati Simone, Terenghi Giuliano, Vollono Paolo.

Il DM 261/2012, in attuazione dell'art. 13 c. 4 del D.Lgs. 39/2010, disciplina casi e procedure da rispettare in tutte quelle situazioni nelle quali l'incarico di revisione legale dei conti venga a cessare anticipatamente, derogando pertanto alla regola ordinaria di durata triennale.

Il DM stabilisce:

- le fattispecie di giusta causa, al ricorrere delle quali una delle due parti può risolvere l'incarico unilateralmente, senza peraltro dover riconoscere indennizzi (fatte salve ovviamente le competenze maturate fino alla data);
- la possibilità di risoluzione consensuale;
- gli adempimenti comunicativi verso il Registro dei Revisori (tenuto dal MEF).

Di seguito si fornisce un'esposizione schematica dei contenuti del DM, che vuole fornire un vademecum operativo ai professionisti a vario titolo coinvolti.

Con riferimento agli adempimenti comunicativi si precisano alcuni aspetti comuni a tutte le fattispecie.

CHI E' SOGGETTO AD ADEMPIMENTI

- Revisore Legale, deve formulare le proprie dimissioni ovvero, negli altri casi, le proprie Osservazioni. Tali documenti devono essere comunicati al MEF
- Società Cliente, tenuta agli adempimenti da statuto (cda, assemblea) e successiva comunicazione al MEF. Si evidenzia che in tutte le situazioni gli Amministratori sono chiamati a stendere una, breve, Relazione che illustri la fattispecie e i motivi che ne stanno alla base
- Organo di Controllo, per vigilanza in merito al corretto adempimento di legge da parte della società e, nello specifico, formulando un Parere, che nella sostanza è finalizzato a verificare la sussistenza delle cause di legge.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse via PEC
- Indirizzo destinazione registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it
- La mail deve contenere oggetto specifico e preciso, di cui si dirà oltre.
- La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni.
- I documenti che deve trasmettere la società assoggettata a revisione vanno comunicati in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo

REVOCA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Rif. Art. 4 D.M. 261/2012

Configurano **fattispecie** di giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;

- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
 - f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
 - g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
 - h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
 - i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
 - j) altri fatti (da motivare adeguatamente) che determinino impossibilità di proseguimento
- Si ricorda che sono NULLI tutti gli accordi o patti che limitino le possibilità di revoca per giusta causa.

Le divergenze di opinione rispetto ai contenuti della revisione NON configurano giusta causa.

Adempimenti

CHI	COSA	QUANDO
Amministratori	DELIBERA DI CONVOCAZIONE assemblea per la revoca, previa verifica della giusta causa	Termini di statuto
Amministratori	Redigono RELAZIONE sulle ragioni che hanno determinato la proposta di revoca	Termini di statuto
Amministratori	COMUNICAZIONE al revisore della convocazione dell'assemblea	Dopo la delibera Cda
Revisore	Formula le proprie OSSERVAZIONI (un nulla osta) alla proposta di revoca	Entro l'assemblea
Sindaci	PARERE in ordine alla revoca (presa d'atto della sussistenza della fattispecie di giusta causa)	Entro l'assemblea
Assemblea	DELIBERA la revoca ed eventualmente affida nuovo incarico	
Amministratori/Società	Trasmettono al MEF: - delibera assemblea - parere organo di controllo - relazione dell'organo di amministrazione OGGETTO MAIL "Comunicazioni art. 13 D.Lgs 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"	Entro quindici giorni dall'assemblea
Revisore	Trasmette al MEF: - Osservazioni formulate	Entro quindici giorni dalla formulazione

DIMISSIONI DALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Rif. Art. 5 D.M. 261/2012

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione;
- i) altre circostanze da motivare adeguatamente.

Le dimissioni devono essere formulate in modo da consentire alla società di sostituire il revisore, ripristinando la funzione senza “vuoti” funzionali.

Pertanto:

- il revisore comunica le dimissioni al rappresentante legale della società e all'organo di controllo
- gli amministratori convocano, senza ritardo, l'assemblea sociale per la sostituzione del revisore
- fino alla nuova nomina il revisore resta in carica per prorogatio, ma per un periodo massimo di 6 mesi (art. 6 c. 3 del DM 261/2012).

Adempimenti

CHI	COSA	QUANDO
Revisore	Formula le proprie DIMISSIONI indirizzandole a: - legale rappresentante società - organo di controllo	
Revisore	Formula le proprie OSSERVAZIONI (un nulla osta) alla proposta	Entro l'assemblea
Amministratori	DELIBERA DI CONVOCAZIONE assemblea per la nuova nomina, previa verifica della giusta causa	Termini di statuto
Amministratori	Redigono RELAZIONE sulle ragioni che hanno determinato le dimissioni	Termini di statuto
Amministratori	COMUNICAZIONE al revisore della convocazione dell'assemblea	Dopo la delibera Cda
Sindaci	PARERE in ordine alle dimissioni (presa	Entro l'assemblea

	d'atto della sussistenza della fattispecie di giusta causa)	
Assemblea	DELIBERA l'affidamento di nuovo incarico (se dovuto)	
Amministratori/Società	Trasmettono al MEF: - delibera assemblea nuova nomina - parere organo di controllo - relazione dell'organo di amministrazione OGGETTO MAIL "Comunicazioni art. 13 D.Lgs 39/2010. Dimissioni del Revisore"	Entro quindici giorni dall'assemblea
Revisore	Trasmette al MEF: - Copia delle dimissioni	Entro quindici giorni dalla formulazione

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Rif. Art. 7 D.M. 261/2012

- Le parti possono decidere consensualmente di risolvere il contratto
- Deve essere garantita la continuità della funzione di revisione
- Fino alla data di nomina del nuovo revisore resta in carica il precedente, nel limite massimo dei 6 mesi.

Adempimenti

CHI	COSA	QUANDO
Revisore/Amm.ri	Stipulano ACCORDO DI RISOLUZIONE: - Scrittura privata - Scambio corrispondenza	
Amministratori	DELIBERA DI CONVOCAZIONE assemblea per la nuova nomina, previa verifica della giusta causa	Termini di statuto
Amministratori	Redigono RELAZIONE sulle ragioni che hanno determinato le dimissioni	Termini di statuto
Amministratori	COMUNICAZIONE al revisore della convocazione dell'assemblea	Dopo la delibera Cda
Sindaci	PARERE in ordine alla risoluzione	Entro l'assemblea
Assemblea	DELIBERA l'affidamento di nuovo incarico (se dovuto)	
Amministratori/Società	Trasmettono al MEF: - delibera assemblea nuova nomina - parere organo di controllo - relazione dell'organo di amministrazione OGGETTO MAIL "Comunicazioni art. 13 D.Lgs 39/2010. Risoluzione consensuale"	Entro quindici giorni dall'assemblea
Revisore	Trasmette al MEF: - Copia delle Osservazioni	Entro quindici giorni dalla formulazione